

Diritto Urbanistico

A.A. 2015/2016

L'ordinamento giuridico e le fonti del diritto

Avv. Giuseppe Strangio

L'ordinamento giuridico

Costituisce un insieme di **norme giuridiche** dirette a disciplinare una **collettività organizzata** di persone, sia da un punto di vista dei **rapporti** che instaura, che dell'organizzazione che adotta.

Le norme giuridiche

- Vincolanti
- Generali
- Astratte
- Nuove
- Esteriori
- Coercitive
- Positive

Le Fonti del Diritto

Sono tutti gli atti o i fatti da cui traggono origine le norme giuridiche.

- Fonti di produzione
- Fonti sulla produzione
- Fonti di cognizione

I Testi Unici

Sono gli atti che raccolgono e coordinano disposizioni originariamente comprese in atti diversi, per semplificare il quadro normativo.

Possono essere:

- **Normativi**
- **Compilativi**

La Costituzione della Repubblica

Contiene le norme e i principi fondamentali che regolano l'organizzazione e il funzionamento dello Stato.

Si distingue in:

- **Formale**
- **Materiale**

Tipi di Costituzione

- Ottriata
- Votata
- Rigida
- Flessibile
- Breve
- Lunga
- Scritta
- Non scritta

Le Leggi costituzionali o di revisione

Sono quelle previste dall'art. 138 Cost. che incidono sul testo costituzionale modificandolo, abrogandolo o sostituendo le disposizioni in esso contenute.

I Limiti alla revisione costituzionale

- Espresi (vedi art. 139 Cost.)
- Impliciti (diritti inviolabili, unità della Repubblica ecc.)

Le leggi ordinarie

- Atto tipico del Parlamento
- Fonte del diritto per eccellenza (per quantità e per storia)
- Espressione della funzione Legislativa che spetta alle Camere (art. 70 Cost.)

I diversi significati del termine Legge

- In senso formale
- In senso materiale

La riserva di Legge

- Assoluta
- Relativa
- Costituzionale

Gli atti aventi “Forza di Legge”

Sono gli atti normativi che, pur non essendo del Parlamento, hanno **la stessa efficacia della Legge**

Ha “Forza di Legge” un atto normativo che può:

- **Abrogare o modificare** una Legge
- **Resistere** dall’essere modificato da fonti di grado inferiore

I Decreti Legislativi o Delegati

Sono emanati dal Governo sulla base di una Legge delega del Parlamento, secondo i limiti fissati dall'art. 76 Cost.:

- **Determinazione dei principi e criteri direttivi**
- **Limiti di tempo**
- **Oggetto definito**

I Decreti Legge

Sono approvati dal Governo ma devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti decadono fin dall'inizio.

Secondo l'art. 77 Cost., occorre che vi siano:

- **Casi straordinari di necessità ed urgenza**

Il Referendum

E' il più importante istituto di democrazia diretta

- **Costituzionale** (art. 138 Cost.)
- **Abrogativo** (art. 75 Cost.)

Le Fonti regionali

- Gli Statuti delle 5 Regioni speciali (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia) secondo l'art. 116 Cost.
- Gli Statuti delle altre Regioni, varati dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta, con due distinte votazioni a distanza di almeno due mesi (L. Cost. n. 1/1999). E' possibile che entro tre mesi si chieda referendum confermativo.

Le Fonti regionali

- Le Leggi regionali.

Secondo l'art. 117 Cost., come modificato dalla L. Cost. n. 3/2001, la potestà legislativa può essere:

- Piena o esclusiva dello Stato in materie specifiche e definite;
- Ripartita o concorrente delle Regioni;
- Residuale generale delle Regioni;

Le Fonti regionali

- I Regolamenti regionali.

Ai sensi dell'art. 117, comma 6, Cost., il potere regolamentare spetta alle Regioni salvo che nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato. In questo caso lo Stato può comunque delegare le Regioni.

Le Fonti locali

- **Gli Statuti comunali, provinciali e delle Città metropolitane, ai sensi dell'art. 114 Cost.**

Ai sensi della L. n. 131/2003, gli Statuti devono rispettare la Costituzione, i principi di organizzazione pubblica, nonché le leggi statali in materia di elezione degli organi degli enti locali (art. 117, comma 2, lett. p, Cost.).

Sono fonti secondarie.

Le Fonti locali

- **I Regolamenti comunali, provinciali e delle Città metropolitane.**

Ai sensi dell'art. 117, comma 6, Cost., gli enti locali esercitano la potestà regolamentare nelle materie relative all'organizzazione e allo svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le Fonti secondarie

Sono gli atti normativi della Pubblica Amministrazione (Governo, Ministeri) o di altri Enti pubblici (Comuni, Province, Regioni e altri)

Non possono contrastare la Costituzione e le Leggi o gli atti aventi forza di legge e le norme comunitarie .

Principio della gerarchia delle fonti del diritto

I Regolamenti

Sono atti formalmente amministrativi (emanati dal Potere Esecutivo, il Governo) ma sostanzialmente normativi (contengono norme giuridiche generali, astratte e innovative).

Sono adottati con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Governo e parere del Consiglio di Stato (sigla D.P.R.)

La consuetudine

E' una Fonte Fatto

Si tratta di comportamento ripetuto dai membri di una comunità nella convinzione di osservare una norma giuridica vincolante.

- **Comportamento**
- **Opinio juris ac necessitatis**

Le Fonti internazionali

- Norme consuetudinarie (art. 10 Cost.)
- Norme pattizie che si fondano su trattati internazionali

Gli atti giuridici dell'Unione Europea

- I Regolamenti: hanno portata generale, vincolano tutti gli Stati membri e sono direttamente applicabili;
- Le Direttive: non sono obbligatorie in tutti i loro elementi, vincolano gli Stati membri solo rispetto ai fini da raggiungere;
- Le Decisioni: hanno portata individuale ma sono interamente obbligatorie.

La ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni

Ai sensi dell'art. 117 Cost.:

- **“la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”** spetta alla potestà legislativa piena dello Stato, salvo l’art. 116, comma 3, Cost.;
- **“il governo del territorio”** spetta invece alla potestà legislativa ripartita o concorrente delle Regioni.

La ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni

In materia di “governo del territorio” la potestà legislativa per i **principi fondamentali** è riservata allo Stato.

Quali sono i principi fondamentali?

Sono quelli fissati espressamente in leggi c.d. “cornice” o quelli che si desumono dalla legislazione statale.

Ad es.: il T.U. n. 380/2001 in materia di Edilizia

La ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni

N.B. In materia di governo del territorio la normativa statale, anche di dettaglio, troverà applicazione in tutte le Regioni fintantoché queste non avranno legiferato in materia.

In tal caso, nuove norme statali sopravvenute potranno porre solo principi fondamentali che avranno effetto abrogante sulle norme regionali.

La ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni

Ai sensi dell'art. 117, comma 6 Cost., la potestà regolamentare:

- **Spetta allo Stato nelle materie di competenza statale esclusiva, salva delega alle Regioni;**
- **Spetta alle Regioni in ogni altra materia.**

**La potestà regolamentare in materia di
“governo del territorio” dunque spetta alle
Regioni**

La ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni

- Restano in capo allo Stato i poteri di “indirizzo e coordinamento” in materia di “territorio e urbanistica”.
- Le altre funzioni amministrative in materia di “governo del territorio” sono state trasferite alle Regioni con D.P.R. n. 616/1977

La ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni

- Spetta ai Consigli Comunali l'approvazione dei piani territoriali e urbanistici, dei programmi annuali e pluriennali di attuazione e le eventuali deroghe ad essi (T.U. n. 267/2000).
- Spetta ai Dirigenti il rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie (Leggi Bassanini)
- Spettano alle Giunte comunali le funzioni che non competono ai Consigli, al Sindaco o ai Dirigenti.